



**PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER LA DURATA DI ANNI TRE (2021 - 2023) DA ESEGUIRSI:**

**LOTTO 1 - AREA OCCIDENTALE – CIG 8665162DE1**

**LOTTO 2 - AREA CENTRALE – CIG 86651682D8**

**LOTTO 3 - AREA ORIENTALE – CIG 866519484B**

**Scadenza: 14/04/2021 2021, ore 12:00**

**CHIARIMENTI (aggiornato al 06 aprile)**

**D: In riferimento al seguente elemento di cui al bando di gara "Elemento G - Distanza dagli impianti di bitume" che si riporta:**

*"Si richiede che il conglomerato bituminoso venga realizzato in impianti (di proprietà o esibendo contratti con operatori economici produttori di conglomerati bituminosi) siti entro una distanza massima rispetto al baricentro del LOTTO non superiore ai 50 Km (calcolati in linea d'aria). Il punteggio sarà attribuito in modalità proporzionale ai km di distanza indicati in sede di offerta"*

**al fine di poter determinare correttamente la distanza chilometrica si chiede di indicare il criterio per la determinazione del baricentro di ciascun lotto, ovvero di conoscere l'esatto punto già determinato da codesta Stazione Appaltante**

**R: Si indicano i seguenti baricentri:**

- lotto Occidentale - Comune di Camburzano (Municipio)
- lotto Centrale - Comune di Candelo (Ricetto)
- lotto Orientale - Comune di Casapinta (Frazione Campalvero)

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

**D:** In merito a quanto indicato all'ultimo capoverso del paragrafo 9.2, ovvero riportante quanto segue:

*"Inoltre, stante la complessità degli interventi dal punto di vista della sicurezza, i concorrenti devono essere in possesso della certificazione di cui alla norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" o in alternativa della certificazione di cui alla norma OHSAS 18001 - Requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori".*

Si chiede se, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, sia sufficiente che tale certificazione sia in possesso di una sola delle Imprese riunite oppure se tutte le Imprese riunite all'interno della R.T.I. debbano avere tale requisito.

R: Il requisito suddetto deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parti del Raggruppamento. Le certificazioni di qualità attengono a caratteristiche soggettive del concorrente per valutarne le potenzialità e la qualità delle prestazioni, pertanto in caso di raggruppamenti temporanei di imprese non è possibile ritenere che i requisiti in parola possano essere posseduti da una sola impresa.

**D:** In caso di possesso della citata certificazione - UNI ISO 45001 - la stessa deve essere tassativamente accreditata oppure no?

R: Ai sensi dell'art.87 del codice dei contratti pubblici, qualora sia richiesta la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfi determinate norme di garanzia della qualità, tali richieste si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Possono essere riconosciuti i *certificati equivalenti* rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Sono ammesse parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che essi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

D: In riferimento all'elemento di cui all' art 15.2 "contenuto dell'offerta tecnica"previsto dal Disciplinare di gara che di seguito si riporta

*"La relazione tecnica, necessaria al fine dell'attribuzione dei punteggi da parte della commissione aggiudicatrice, dovrà essere composta da non più di 30 facciate in formato A4, con eventuali allegati composti ognuno da non più di 4 facciate grafiche in formato A3, che sia sufficiente ad illustrare sinteticamente, le soluzioni che l'operatore economico si impegna ad eseguire, nonché le connesse modalità operative, senza ulteriori oneri per l'amministrazione aggiudicatrice. Tale relazione dovrà essere redatta con carattere Arial, altezza 11 punti.*

*Si precisa che, qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina ed indice, riportate su facciate singole e per un massimo di due per ogni relazione, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i*

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate. 2

*concorrenti, qualora un concorrente presenti le predette relazioni descrittive con un numero di facciate superiore a quello massimo consentito la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al stesse, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente la facciata seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quella massima ammessa saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione"*

si chiede se siano ricompresi nel limite delle 30 facciate in formato A4, anche gli eventuali contratti di nolo di impianti (ad esempio di cui al punto G dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, "impianti di proprietà o esibendo contratti con operatori economici produttori di conglomerati bituminosi"), eventuali dichiarazioni di disponibilità di aree di conferimento, ovvero tutta la documentazione atta a dimostrare i requisiti dedotti nella relazione tecnica, oppure tale documentazione può essere allegata separatamente senza essere ricompresa nel limite delle 30 facciate in formato A4 e nelle 4 facciate grafiche in formato A3?

R: Si ricorda che in sede di gara, di norma, sono sufficienti dichiarazioni autocertificative sotto la responsabilità dell'operatore dichiarante ; in particolare non è necessario allegare documentazione a comprova di quanto dichiarato . A richiesta della Stazione Appaltante, in sede di controllo, si procederà alla verifica di quanto dichiarato in sede di gara. Sarà allora che la documentazione probatoria dovrà essere prodotta.

In relazione invece alla relazione tecnica ogni elemento descrittivo ritenuto utile deve essere ricompreso nel limite delle facciate indicate dal bando.

Biella, 08 aprile 2021

Il Responsabile del Procedimento per le  
attività di competenza della S.U.A.  
(Dott. A. Salamone)

—Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa.

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.